


Publicato il 13/02/2026

N. 00446/ 2026 REG.PROV.COLL.

N. 00144/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2026, proposto da Nania Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

***contro***

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del personale, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale approvata con D.D.G. n. 4206 del 25.09.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, in persona dell'Assessore *pro tempore* e Formez Pa (Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento Delle P.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

***nei confronti***

di Bartolotta Chiara, D'Agata Marco, Saverino Giuseppe, Modica Antonio e

Piemonte Roberto, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:***

- del D.D.G. 5762 del 03.12.2025 relativo allo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito della prova scritta del “*Concorso pubblico per esami finalizzato all'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021*”, nella misura in cui dispone all'art. 1 l'esclusione dal concorso de quo del ricorrente (posizionato nella citata graduatoria al n. 20, codice utente 9997875), per mancato superamento della visita per l'accertamento dei requisiti psico-fisici;
- del giudizio emesso dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale in data 22.11.2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “non idoneo” con la motivazione “*omissis*”;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, in particolare del verbale n. 4 del 22.11.2025 della Commissione Medica Esaminatrice, del fascicolo sanitario del ricorrente e del Modello IPFA del 22.11.2025 in cui è indicata la motivazione della non idoneità, tutti ricevuti in data 13.01.2026 a mezzo pec, in esito ad istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, del D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, art. 2, comma 1, lettera F;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell'art. 582, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché della lettera l), n. 3) della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;  
e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 49, 55 e 63 ss. c.p.a;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Ritenuto necessario, al fine del decidere anche in sede cautelare, disporre una verifica allo scopo di accertare se la patologia di cui ha sofferto il ricorrente, tenuto conto degli esiti dell'intervento a cui è stato sottoposto nel marzo 2025, costituisca o meno infermità o imperfezione ostativa, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. f), D.P.R. 27.2.1991, n. 132;

Ritenuto, pertanto:

- di incaricare per la verifica il Direttore *pro tempore* del Dipartimento militare di medicina legale di Messina, con facoltà di delega ad altro medico legale del medesimo ufficio, in possesso della necessaria professionalità;
- che la verifica dovrà compiersi nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;
- che la relazione conclusiva, corredata dei verbali degli accertamenti espletati, delle eventuali valutazioni su atti e documenti acquisiti, andrà depositata, in formato digitale e con le modalità proprie del P.A.T., presso la Segreteria di questo Tribunale;
- che il verificatore dovrà presentare la domanda di liquidazione delle spettanze a pena di decadenza trascorsi cento (100) giorni dal compimento delle operazioni, ex

art. 71, co. 2, D.P.R. n. 115/2002.

2. Rilevato altresì, che parte ricorrente ha intimato in giudizio cinque controinteressati, di talché si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura ed utilmente collocati nella graduatoria impugnata o nei successivi provvedimenti di scorrimento con un punteggio pari o inferiore a quello del ricorrente, previo onere per l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di comunicare al ricorrente e produrre agli atti, nelle forme del P.A.T., l'elenco degli idonei con indicazione dei nominativi entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, vada accolta l'istanza formulata dal ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con le modalità di seguito esposte:

a) l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;

b) l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte del ricorrente, dei documenti su supporto digitale) l'avviso di cui sopra, il testo

integrale del ricorso introduttivo, della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale essi sono pubblicati;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

c) vengono, pertanto, assegnati all'uopo i seguenti termini: (i) giorni venti, decorrente dalla comunicazione dell'elenco nominativo di cui sopra, per effettuare tale notifica; (ii) giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare in giudizio la prova dei relativi adempimenti;

d) è opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

3. Ritenuto, pertanto, che:

- vada disposta la verifica nei termini di cui sopra;

- vada disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei concorrenti controinteressati, previo onere per la p.a. di fornire l'elenco nominativo dei candidati inseriti in graduatoria, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami da effettuarsi nelle forme sopra indicate;

- vada rinviata la trattazione del ricorso all'udienza camerale indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così statuisce:

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, da eseguirsi nei termini di

cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione, autorizzando la notificazione per pubblici proclami;

- rinvia la trattazione del ricorso all'udienza camerale del 29 aprile 2026, orario di rito.

Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e anche al Direttore *pro tempore* del dipartimento militare di medicina legale di Messina, in proprio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Elena Farhat**

**IL PRESIDENTE**

**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**